

Le novità della “manovra correttiva” dopo la conversione in legge

Recentemente è stato convertito in legge e pubblicato sulla G.U. il Decreto contenente la c.d. “Manovra correttiva”.

A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione si segnalano, tra le altre, le seguenti novità fiscali:

- l'estensione dall'1.7.2017 dello split payment ai lavoratori autonomi;
- la riduzione del termine per l'esercizio della detrazione dell'IVA a credito (applicabile alle fatture emesse dall'1.1.2017);
- la riduzione a € 5.000 del limite di utilizzo dei crediti tributari che richiede il visto di conformità (esteso ora anche al credito IVA trimestrale);
- la rimodulazione del coefficiente ACE dal 2017, in luogo dell'intervento sulla determinazione della base ACE;

Estensione split payment (art. 1, commi da 1 a 4-ter). È confermata l'estensione, a decorrere dall'1.7.2017 dello split payment di cui all'art. 17-ter, DPR n. 633/72 **anche alle operazioni effettuate dai lavoratori autonomi** nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, come definite dall'art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, ai quali ora oltre alla trattenuta alla fonte non sarà corrisposta l'IVA.

I “destinatari” del meccanismo in esame sono ora così individuati:

- Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT;
- Autorità indipendenti;
- Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.

Con un apposito Decreto il MEF emanerà le disposizioni attuative delle novità sopra accennate.

Esercizio detrazione Iva (art. 2). È confermato che, con la modifica dell'art. 19, comma 1, DPR n. 633/72, il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA a credito è **anticipato alla dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto** (in luogo del riferimento alla dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto).

Conseguentemente viene “aggiornato” anche il termine di annotazione delle fatture d'acquisto /bollette doganali previsto dall'art. 25, DPR n. 633/72. In base alla nuova disposizione i predetti documenti devono essere annotati **anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione** annuale relativa all'anno di ricezione della fattura / bolletta doganale e con riferimento al medesimo anno.

Visto di conformità compensazione dei crediti tributari (art. 3). È confermato che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione “orizzontale” i **crediti annuali per importi superiori a € 5.000**, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità

sulla dichiarazione da cui emerge il credito.

In sede di conversione l'obbligo di apposizione del visto di conformità è stato **esteso anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale** (mod. IVA TR).

In caso di utilizzo del credito:

- in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità (sottoscrizione dell'organo di controllo);
- con visto di conformità (sottoscrizione) apposto da soggetti non abilitati;

L'Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all'irrogazione della relativa sanzione.

È confermata la **soppressione del limite annuo** (€ 5.000) **che obbligava i soggetti IVA all'utilizzo dei servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito IVA nel mod. F24.

Di conseguenza l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 va effettuato utilizzando i predetti servizi telematici dell'Agenzia indipendentemente dal relativo importo. Contestualmente detto obbligo è stato esteso al credito IRES / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP nonché ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Sul punto si rammenta che l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 9.6.2017, n. 68/E ha reso noto i codici tributo per i quali sussiste il predetto obbligo di utilizzo dei servizi telematici forniti dalla stessa.

In particolare l'Agenzia ha fornito l'elenco dei codici tributo:

- relativi ai crediti per i quali, soltanto i soggetti **titolari di partita IVA** sono tenuti ad utilizzare **esclusivamente i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- relativi ai crediti che se utilizzati nel medesimo mod. F24 con **specifici codici tributo a debito, danno luogo ad una compensazione "verticale"**, con conseguente **esclusione** dall'obbligo di utilizzo dei servizi telematici.

Infine è previsto il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative **all'utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente**.

In sede di conversione è stato previsto che in presenza di iscrizione a ruolo della somme dovute, ai fini del pagamento non è ammessa altresì la compensazione di cui all'art. 31, D.Lgs. n. 78/2010 (in base al quale la compensazione "orizzontale" di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/97 dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500, per i quali sia scaduto il termine di pagamento).

Con l'aggiunta del comma 4-bis è previsto che:

- l'utilizzo in compensazione del credito annuale / infrannuale IVA per importi superiori a € 5.000 annui può essere effettuata **a partire dal decimo giorno successivo** (in precedenza dal sedicesimo giorno) **a quello di presentazione della dichiarazione / istanza**;
- nel caso in cui il credito utilizzabile in compensazione "risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili" il mod. F24 è scartato.

Rideterminazione ACE (art. 7). In luogo della modifica della modalità di calcolo della variazione in aumento del capitale proprio (**incremento intervenuto alla chiusura del quinto esercizio precedente anziché a quello in corso al 31.12.2010**), in sede di conversione è stata prevista la **riduzione del relativo coefficiente** che ora risulta così determinato:

- **1,6% per il 2017** (in luogo del 2,3%);
- **1,5% dal 2018** (in luogo del 2,7%).

Pertanto l'acconto IRES 2017 va ricalcolato considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando il nuovo coefficiente dell'1,6%.

Busto Arsizio (VA), 28 Giugno 2017